

Comunicazioni in materia di politica di impegno ai sensi dell'art. 124-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 4 del Regolamento Covip del 02/12/2020.

FONCHIM comunica ai propri aderenti e al pubblico che non adotterà, per l'anno 2023, una politica d'impegno in qualità di azionista in società quotate su mercati dell'Unione Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 art. 124-quinquies comma 3, comunica con la presente nota le ragioni della sua scelta.

FONCHIM propone ai propri aderenti una pluralità di opzioni d'investimento (comparti), ognuna delle quali è caratterizzata da una propria combinazione di rischio-rendimento, determinata sulla base degli obiettivi e del fabbisogno previdenziale degli aderenti.

Le politiche d'investimento dei comparti, illustrate nella Nota Informativa a cui si rimanda, presentano un elevato grado di diversificazione per tipologia di strumenti finanziari, categorie di emittenti, settori industriali, aree geografiche e divise di denominazione. L'universo investibile, secondo un principio di sana e prudente gestione, include i principali strumenti finanziari quotati sui mercati globali, in tal modo limitando la concentrazione in singoli emittenti, gruppi di imprese, specifici settori o aree geografiche.

Tale diversificazione è stata attuata da FONCHIM individuando "benchmark", costituiti da "indici" globali e rappresentativi delle suddette possibilità d'investimento. In particolare, per le azioni quotate sui mercati dell'Unione Europea, gli indici scelti da FONCHIM includono circa trecento azioni "large cap", ovvero emesse da tutte le principali società industriali e finanziarie per capitalizzazione, quotate e operanti nell'Unione Europea.

Come previsto dalla normativa di riferimento, FONCHIM, dopo aver definito la politica d'investimento, affida la gestione delle risorse a intermediari professionali ("gestori"), tramite apposite convenzioni di gestione e rispetto ai quali FONCHIM svolge una funzione di controllo. Tali convenzioni disciplinano, tra l'altro, i limiti d'investimento, ivi inclusi i limiti di concentrazione e di rischio, che i gestori sono tenuti a rispettare e che FONCHIM controlla in via continuativa, tramite le proprie strutture interne e il Depositario appositamente designato.

Per mitigare ulteriormente i rischi connessi alla gestione delle risorse, FONCHIM ha inoltre scelto di affidarsi a diversi gestori. In particolare, per quanto riguarda le azioni quotate sui mercati dell'Unione Europea, FONCHIM si affida a cinque diversi gestori.

La scelta di diversificare il rischio tra numerose azioni quotate, per altro di società di grandi dimensioni, implica che gli investimenti sul singolo titolo azionario siano naturalmente contenuti. Di conseguenza, i diritti di voto connessi al singolo investimento azionario risultano sistematicamente frammentati: l'incidenza di FONCHIM nelle diverse assemblee non risulta mai significativa e, conseguentemente, la possibilità per FONCHIM di dialogare in modo determinante con le società di cui detiene azioni è limitata. In ogni caso FONCHIM verifica, su base periodica, indicativamente annuale, l'incidenza dei propri diritti di voto nelle assemblee delle società quotate sui mercati dell'Unione Europea, al fine di avere piena contezza di tale parametro.

Inoltre, proprio in forza delle deleghe di gestione a intermediari qualificati (descritte precedentemente), FONCHIM, pur rimanendo in ogni caso titolare dei diritti di voto, non può decidere né suggerire l'investimento nei titoli azionari da cui derivano tali diritti. La completa separazione tra le scelte d'investimento, operate dai gestori, e il sistema di controllo di FONCHIM è non solo previsione normativa ma anche elemento imprescindibile per la tutela dell'interesse degli aderenti di FONCHIM.

FONCHIM ha per altro valutato le implicazioni, in termini operativi, dell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società europee di cui è azionista, che evidenziano la necessità di un sensibile impegno per le strutture e gli Organi di FONCHIM nonché la possibilità di dover sostenere oneri ulteriori per gli aderenti, a fronte di una comunque marginale incidenza nel voto: le assemblee a cui Fonchim potrebbe potenzialmente partecipare sono molto numerose (alcune centinaia all'anno) e spaziano tra tutti i settori industriali e finanziari europei; le attività connesse all'esercizio di voto sono molteplici, dallo studio degli ordini del giorno delle assemblee, alla determinazione delle intenzioni di voto, alla trasmissione delle stesse a diversi gestori. Una simile operatività appare pertanto al momento non in linea coi principi di proporzionalità e contenimento dei costi che ispirano la gestione del Fondo.

Infine, ricordando che la politica d'impegno prevede, tra l'altro, che gli investitori istituzionali "gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno", si segnala che FONCHIM, come previsto dalla normativa di riferimento, si è dotato di un Documento di Gestione dei Conflitti d'Interesse, volto a identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che quest'ultimi incidano negativamente sugli interessi degli aderenti e/o dei beneficiari.

In coerenza con le indicazioni di cui alla Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020, FONCHIM verificherà annualmente la sussistenza e la validità, tempo per tempo, delle motivazioni sopra esposte, al fine di valutare il più idoneo percorso di attuazione della normativa vigente.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2023

Comunicazioni in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi ai sensi dell'art. 124-sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 5 del Regolamento Covip del 02/12/2020.

FONCHIM intende comunicare ai propri aderenti e al pubblico le informazioni relative agli accordi con i gestori dei propri attivi patrimoniali in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 58/1998 art. 124-sexies comma 2.

In linea con le previsioni della normativa applicabile (cfr. D.Lgs. 252/2005 e Delibera Covip 16/3/2012), FONCHIM verifica con cadenza almeno triennale la rispondenza della politica di investimento agli interessi degli iscritti, con l'obiettivo di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un arco temporale coerente con quello delle prestazioni da erogare. A tal fine vengono analizzate le caratteristiche degli aderenti ed i relativi bisogni previdenziali (*"passività"*), definiti l'articolazione per comparti e, per ciascun comparto, il profilo di rischio-rendimento su un orizzonte temporale coerente con quello delle *passività* predette, la ripartizione strategica ottimale delle attività, le classi di strumenti finanziari nelle quali si intende investire nel rispetto della normativa vigente ed in considerazione dei rischi connessi.

Le politiche d'investimento dei comparti, illustrate nella Nota Informativa a cui si rimanda, presentano un elevato grado di diversificazione per tipologia di strumenti finanziari, categorie di emittenti, settori industriali, aree geografiche e divise di denominazione. Tale diversificazione è stata attuata da FONCHIM individuando *"benchmark"*, costituiti da *"indici"* globali e rappresentativi delle suddette possibilità d'investimento.

FONCHIM affida la gestione delle risorse ad intermediari professionali (*"gestori"*) - individuati ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) - stipulando con tali soggetti apposite convenzioni di gestione, le cui linee di indirizzo disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d'investimento e di rischio, strutture commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun comparto.

La durata degli accordi di gestione di FONCHIM è generalmente di 5 anni, fermo restando la possibilità di rinnovare tali accordi nel rispetto delle indicazioni normative vigenti. Coerentemente agli standard definiti dall'Autorità di Vigilanza, è altresì prevista la possibilità da parte di FONCHIM di recedere, senza obbligo di motivazione né oneri, con tempi di preavviso predefiniti e contenuti. Le convenzioni di gestione disciplinano inoltre le ipotesi di risoluzione - al verificarsi di eventuali inadempimenti gravi da parte dei gestori incaricati - che non richiedono necessità di preavviso da parte di FONCHIM.

Nel rispetto delle linee di indirizzo e del parametro di controllo del rischio (tracking error volatility) previsti per ciascun mandato, gli accordi di gestione prevedono obiettivi differenziati in base allo stile di gestione. In particolare, i gestori con stile di gestione *"attivo"*, massimizzeranno il tasso di rendimento netto atteso della gestione, avendo come riferimento l'intero orizzonte temporale di durata

della convenzione, mentre i gestori con stile di gestione “passivo”, perseguiranno un tasso di rendimento in linea con quello del benchmark, sempre avendo come riferimento l’intero orizzonte temporale di durata della convenzione.

Gli stessi accordi di gestione prevedono che i gestori, nell’ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti da effettuare, possano prendere in considerazione anche gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) degli emittenti rilevanti nell’ambito della propria politica ESG, purché non confliggenti con la convenzione e con le linee di indirizzo del mandato e, in ogni caso, nel rispetto assoluto del parametro di controllo del rischio.

La remunerazione prevista per i gestori è definita in funzione delle tipologie di incarico affidate. Nel dettaglio, attualmente:

- in tutti gli accordi con i gestori è prevista una commissione di gestione, calcolata in percentuale del patrimonio affidato;
- in alcune convenzioni di gestione con stile di gestione attivo, è inoltre prevista una commissione di incentivo – da liquidare, se dovuta, al termine dell’incarico – calcolata in percentuale dell’eventuale maggior rendimento ottenuto dal gestore rispetto al benchmark nella durata dell’intero mandato, dedotta la commissione di gestione corrisposta. In ipotesi di un rendimento del benchmark negativo, per altro, tale commissione di incentivo è riconosciuta esclusivamente sul rendimento addizionale conseguito in territorio positivo (ossia rispetto a un rendimento del benchmark posto convenzionalmente pari a zero).

Il rispetto degli accordi di gestione viene verificato da FONCHIM in via continuativa, tramite le proprie strutture interne e il Depositario appositamente designato. In coerenza con la Delibera Covip 16/3/2012, FONCHIM ha formalizzato un apposito sistema di controllo della gestione finanziaria che prevede, per ciascun gestore incaricato e su appropriati orizzonti temporali:

- la verifica periodica delle soglie di rischiosità e dei principali parametri di valutazione gestionali;
- l’analisi dei principali fattori che hanno contribuito a generare i risultati della gestione;
- la verifica di commissioni, costi e tasso di rotazione del portafoglio.

I costi di negoziazione e il tasso di rotazione (calcolato secondo le indicazioni della circolare Covip 648/2012), in particolare, vengono verificati con cadenza annuale al fine di verificarne la congruenza rispetto allo stile gestionale, ai valori massimi di turnover definiti a livello di comparto e l’impatto sulla redditività della gestione, procedendo - ove opportuno - a richieste di chiarimento esaurienti nei confronti dei gestori.

In coerenza con le indicazioni di cui alla Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020, FONCHIM procederà all’aggiornamento annuale delle informazioni di cui alla presente comunicazione.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2023